

Accertamenti antiriciclaggio sospesi

LUCIANO DE ANGELIS

Accertamenti antiriciclaggio sull'adeguata verifica sospesi per i professionisti in attesa delle regole tecniche che dovranno, (a breve), essere emanate dagli ordini professionali Oltre alla omessa o non corretta tenuta dell'archivio unico, dunque, parrebbero ad oggi non contestabili le attività di analisi del cliente sotto il profilo antiriciclaggio che ai sensi dell' art. 11 del dlgs 231/07 analisi che deve essere regolamentata, per i propri iscritti, dagli ordini professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro notai e avvocati) nella loro nuova veste di organismi di autoregolamentazione, previa consenso del comitato di sicurezza finanziaria. . L' adeguata verifica. A seguito delle nuove norme antiriciclaggio introdotte con il dlgs 90/2017, in vigore dallo scorso 4 luglio, sono state modificate le modalità

tecniche per l' esecuzione dell' adeguata verifica, è stato abrogato l' archivio antiriciclaggio ed è stato profondamente innovato il sistema sanzionatorio. Per i professionisti, in particolare, le nuove regole tecniche per l' adeguata verifica del cliente, l' analisi del rischio e le regole di conservazione documentale sono state demandate agli Organismi di autoregolamentazione, dall' art. 11, comma 2 del novellato dlgs 231/07. Tali procedure sono attualmente in elaborazione da parte delle commissioni tecniche dei vari ordini professionali e dovranno, poi, essere sottoposte al preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria (in tal senso il già citato art. 11, comma 2). Da quanto sopra, emerge che, quello in essere, risulti una sorta di periodo transitorio «di fatto» per i professionisti (periodo espressamente contemplato dal novellato art. 9, comma 2 del dlgs 90/17 per le autorità di vigilanza di settore ma non per gli organismi di autoregolamentazione a causa del mancato richiamo di questi ultimi). Se ciò risulta condivisibile, in attesa delle regole tecniche di cui sopra, nelle ispezioni della Gdf negli studi professionali risulterebbero contestabili esclusivamente: 1) le omesse identificazioni dei clienti e dei rappresentanti legali delle società e degli enti (che non necessitano di



regolamentazione); 2) le infrazioni in merito alle irregolarità sui contanti e titoli al portatore (art. 51); 3) le mancate segnalazioni di operazioni sospette (art. 37). L'abrogazione dell' archivio unico. È altresì da evidenziare che l' abrogazione dell' archivio unico, va letta alla luce delle previsioni di cui al novellato art. 69 (favor rei) secondo il quale: a) nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito; b) per le violazioni commesse in epoca antecedente all' entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all' epoca della commessa violazione solo se più favorevole. Da quanto sopra discende che tale combinato disposto rende non più sanzionabili le eventuali violazioni attinenti al registro. Ciò vale sia per violazioni (passate) in merito alla omessa istituzione dell' archivio informatico (di cui all' art. 57, comma 2 del previgente 231/07), del registro della clientela (art. 57, comma 3), sia in merito alle omesse, incomplete o tardive registrazioni (ex art. 55, comma 4) successivamente depenalizzate con il dlgs n. 8/2016. Detta circostanza è stata, peraltro, avallata sia dalla circolare Mef Prot. DT 54071 del 6/7/2017, sia dalla circolare del Comando generale della stessa Gdf del 7/7/2017 Prot. 0210557/2017. © Riproduzione riservata.